

Indice generale

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA...	3
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile.....	3
Articolo 3 - Oggetto del Contratto ed eventuali varianti.....	3
Articolo 4 - Consegna.....	4
Articolo 5 - Durata	5
Articolo 6 - Interpretazione del contratto.....	5
Articolo 7 - Condizioni generali di fornitura	6
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	6
Articolo 9 - Caratteristiche tecniche.....	7
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	7
Articolo 11 - Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto.....	8
Articolo 12 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso.....	8
Articolo 13 - Adeguamento dei prezzi	9
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti.....	9
Articolo 16 - Trasparenza.....	11
Articolo 17 - Penali.....	11
Articolo 18 - GARANZIA definitiva.....	12
Articolo 19 - Sicurezza, privacy e riservatezza.....	12
Articolo 20 - Risoluzione.....	12
Articolo 21 - Recesso.....	13
Articolo 22 - Subappalto.....	14
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto	14
Articolo 24 - Brevetti e royalties.....	14
Articolo 25 - Responsabile delle prestazioni.....	14
Articolo 26 - Responsabile del procedimento	14
Articolo 27 - Foro competente.....	15
Articolo 28 - Spese contrattuali.....	15
Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	15
ARTICOLO 30 - CLAUSOLA FINALE.....	15

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge, tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po, 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come ARPAE), nella persona di _____ nella sua qualità di responsabile dell'Area Laboratoristica di Arpae che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpae ai sensi del Regolamento in materia di decentramento amministrativo,

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante . _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante . _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO

- a) che Arpae, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica, suddivisa in lotti, di reattivi standard da laboratorio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla GUUE in data 11/10/2016;
- b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Arpae per quanto attiene il lotto n. _____ e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti gli atti di gara soprarichiamati;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e Arpae ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

- 1) Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore con le relative schede tecniche e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

- 1) L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dalla Scheda A) descrittiva dei prodotti e dall'offerta economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO ED EVENTUALI VARIANTI

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura mediante somministrazione periodica, suddivisa in lotti, di reattivi standard per i laboratori di Arpae nella tipologia indicata nella Scheda prodotti relativa al lotto n. ____ allegata al presente contratto.
2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Arpae ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e le modalità conformi a quanto previsto.
3. Le quantità complessive presunte utili al fine della formulazione dell'offerta per singolo articolo sono quelle indicate nell'allegata SCHEDA che fa parte integrante del presente Contratto.
4. Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai Laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.
5. Qualora il Fornitore immetta sul mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.
6. In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti, senza preventiva accettazione da parte dell'Amministrazione.
7. Il fornitore sarà tenuto a comunicare ad Arpae ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

8. L'Amministrazione si riserva di provvedere ad acquisti liberi sul mercato in caso di particolari richieste di prodotti non contemplati nella fornitura in oggetto.
9. Arpae nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 106 D.Lgs N. 50/2016, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo.
10. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Responsabile del Procedimento purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ARTICOLO 4 - CONSEGNA

- 1) Il Fornitore dovrà consegnare le quantità che saranno periodicamente richieste dalle Sezioni provinciali Arpae alle condizioni economiche offerte in sede di gara.
- 2) Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso le seguenti sedi delle Sezioni Provinciali di Arpae, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, o diverso orario concordato esclusi sabato e festivi:
 - Arpae Sezione Prov. le di Bologna : Via Rocchi, 19 (Bologna);
 - Arpae Sezione Prov.le di Ferrara : via Bologna, 534 (Ferrara);
 - Arpae Sezione Prov.le di Reggio Emilia : via Amendola, 2 (Reggio Emilia)
 - Arpae Sezione Prov.le di Ravenna : Via Alberoni 17/19 (Ravenna)

Non saranno riconosciute spese di spedizione per ordini superiori al minimo d'ordine pari a 300,00 (trecento) euro.

- 3) Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
- 4) L'ordine dovrà essere evaso entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio.
- 5) La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati, di volta in volta dalla rispettiva Sezione provinciale ordinante. Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma d'ordine.
- 6) Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e l'impresa fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.
- 7) In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, Arpae dovrà emettere, con decorrenza 31 gennaio 2017, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

- 8) Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-ER. In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di intercent_ER all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

ARTICOLO 5 - DURATA

- 1) La fornitura oggetto del contratto ha una durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
- 2) Arpae si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal contratto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata, siano emessi ordini di fornitura sino al valore dell'aggiudicazione, (da considerarsi importo massimo spendibile), al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dall' art.106, c. 12 D. Lgs.50/2016.
- 3) Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi del comma 2 del presente articolo, il contratto verrà considerato concluso.
- 4) Arpae si riserva la facoltà di prorogare la validità del contratto per un periodo massimo di quattro mesi, necessario ad espletare le procedure volte all'individuazione del nuovo contraente. In tal caso le prestazioni dovranno essere eseguite, durante il periodo di proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

ARTICOLO 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

- 1) In fase di esecuzione del contratto, in caso di contrasto tra la descrizione e le specifiche richieste da Arpae per ciascun prodotto e le specifiche contenute nelle schede tecniche del fornitore, il fornitore sarà tenuto a fornire i prodotti secondo la descrizione e le specifiche richieste da Arpae ai prezzi indicati dal fornitore nella propria scheda d'offerta per tali prodotti.
- 2) La fornitura e tutti i servizi dovranno avvenire in conformità al presente contratto ed agli atti ivi richiamati.
- 3) In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 4) L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- 1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- 2) Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

- 3) In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 4) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.
- 5) Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
- 6) Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
- 7) Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente contratto a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- fornire alle sedi destinatarie della fornitura i cataloghi e le schede tecniche dei prodotti offerti e le schede di sicurezza rispondenti ai dettami del regolamento CLP n° 1272/2008, in forma cartacea o informatica;
- fornire, su richiesta dei Laboratori, anche con modalità on-line, i certificati di analisi dei lotti di produzione dei reagenti;
- per tutti i prodotti identificati nei lotti in gara, si richiede una validità non inferiore a 12 mesi;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Arpae;
- comunicare tempestivamente ad Arpae, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

ARTICOLO 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE

1) Tutti i prodotti offerti devono:

- a) essere conformi alle caratteristiche indicate alla SCHEDA prodotti che fa parte integrante del presente atto;
- b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- c) rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta;
- d) essere prodotti da ditta certificata ISO 9001;
- e) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qualora necessario, e durante le fasi di trasporto;

- f) riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto), nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
 - g) riportare, per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione anche sull'imballaggio esterno.
- 2) Arpae potrà verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara.
- 3) Il Fornitore prende atto e accetta che le forniture/i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di Arpae, entro i territori di competenza di Arpae medesima.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E ONERI; IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

- 1) La fornitura viene affidata ed accettata ai prezzi di cui all'offerta del fornitore che per quanto attiene il lotto _____ corrisponde ad un importo triennale presunto di Euro _____.
- 2) Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
- 3) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

- 4) I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- 5) Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto previsto al successivo articolo 13 "Adeguamento dei prezzi".
- 6) Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 12 - VALUTAZIONE DEI PRODOTTI A FORNITURA IN CORSO

- 1) All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. Arpae - attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce".
- 2) I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da Arpae e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.
- 3) La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e Arpae avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".
- 4) La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

ARTICOLO 13 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

- 1) I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.
- 2) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi nel primo anno di validità della fornitura.
- 3) Decorso il primo anno dalla sottoscrizione del contratto, su richiesta del fornitore, verrà riconosciuto l'adeguamento dei prezzi in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi). In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1) Le fatture dovranno essere emesse, a cura del Fornitore, per ogni ordine di consegna e dovranno essere intestate e recapitate a Arpae Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n. 89.
- 2) Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
 - ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
 - oggetto della fornitura
 - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
 - codice identificativo gara (CIG) relativo al lotto di aggiudicazione
 - qualsiasi altra informazione necessaria.
- 3) Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it). Ad Arpae non si applicano le disposizioni sullo split payment.
 - 4) I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità della merce" di cui al precedente articolo 12 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.
 - 5) In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
 - 6) Arpae può sospendere, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
 - 7) Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
 - 8) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 - 9) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
 - 10) E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 c. 13 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1) Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
 - 2) Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono _____.
- Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..

- 3) Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
- 4) Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
- 5) Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
- 6) Arpae verificherà che nei contratti di subappalto, disciplinati dall'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..
- 7) Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Contraente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 8) Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

ARTICOLO 16 - TRASPARENZA

- 1) Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 17 - PENALI

- 1) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 4 e all'art. 12, Arpae potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare complessivo del valore del lotto di appartenenza dei prodotti ordinati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 2) Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto.
- 3) Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
- 4) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati via fax al Fornitore dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare via fax in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

- 5) Arpae, nei casi di cui sopra, per non pregiudicare la funzionalità dei propri servizi, si riserva la facoltà di reperire presso terzi i prodotti non consegnati ed ad addebitare al Fornitore, ferma l'applicazione delle penali, le eventuali maggiori spese sostenute.
- 6) Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali e delle maggiori spese di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 7) Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
- 8) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 18 - GARANZIA DEFINITIVA

- 1) A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in forma di _____ in favore di Arpae di importo pari al 10% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, (*in alternativa* può essere ridotta verificato che il fornitore è in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016).
- 2) La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.
- 3) La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
- 4) In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Arpae, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
- 5) La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Arpae verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
- 6) La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
- 7) In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Arpae.
- 8) Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Arpae.
- 9) In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ARTICOLO 19 - SICUREZZA, PRIVACY E RISERVATEZZA

- 1) Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
- 2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
- 3) L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- 4) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 5) Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Arpae delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE

- 1) Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, Arpae potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R o posta elettronica certificata, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
- 2) In ogni caso Arpae potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, il Contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
 - b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
 - c) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
 - d) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "garanzia definitiva";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae;
 - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - g) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010;
 - h) nei casi e modi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 ;
 - i) condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero se gli stessi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - j) mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità.
- 3) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata da Arpae, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 4) La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
- 5) In tutti i casi di risoluzione del Contratto, Arpae ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
- 6) Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 21 - RECESSO

- 1) Arpae ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con comunicazione inviata via PEC nei casi di :

- giusta causa,
 - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
- 2) Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
- 2) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
- 3) Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, Arpae ha la facoltà di recedere dal contratto in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip o Intercent-ER a condizioni migliorative rispetto al contratto stipulato, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con il fornitore.
- 4) Si applica in caso di recesso quanto previsto all'art.109 del D.Lgs.50/2016.

ARTICOLO 22 - SUBAPPALTO

- 1) Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1) E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2) In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell'obbligo di cui al precedente comma, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 24 - BREVETTI E ROYALTIES

- 1) Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

ARTICOLO 25 - RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI

- 1) Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di Arpae.

- 2) I dati di contatto del Responsabile sono:

numero di telefono _____, numero di fax _____;

indirizzo e-mail _____ .posta certificata _____

ARTICOLO 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 1) È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016,

- 2) I dati di contatto del Responsabile sono:

numero di telefono _____, numero di fax _____;

indirizzo e-mail _____ .posta certificata _____ .

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpae, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ARTICOLO 28 - SPESE CONTRATTUALI

- 1) Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'imposta di bollo per complessivi Euro _____ viene assolta in modo virtuale vista l'autorizzazione rilasciata ad Arpae il 16/5/2013 al n. 57221.

ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

- 1) Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
- 2) I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. del D.Lgs. n. 196/2003.
- 3) Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA FINALE

- 1) Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
- 2) L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

- 3) Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 4) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Arpae

IL FORNITORE

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto ed eventuali varianti), Articolo 4 (Consegna), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Interpretazione del contratto), Articolo 7 (Condizioni generali di fornitura), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Caratteristiche tecniche), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto), Articolo 12 (Valutazione dei prodotti a fornitura in corso), Articolo 13 (Adeguamento prezzi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Garanzia definitiva), Articolo 19 (Sicurezza, privacy e riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 24 (Brevetti e royalties), Articolo 28 (spese contrattuali), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Clausola finale).

_____, __/__/____

IL FORNITORE

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente